

Legge regionale 09 giugno 2006, n.23

**Modifica alla legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana).**

#### ARTICOLO 1

(Modifica all'articolo 1 della l.r. 77/2004)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana") e' aggiunto il seguente:

"1. bis I beni mobili in uso presso le sedi e gli uffici del Consiglio regionale sono disciplinati, in conformita' ai principi della presente legge, dal Regolamento interno di amministrazione e contabilita' del Consiglio, di cui all'articolo 3, comma 7, della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della regione Toscana). A tali beni, il regolamento di attuazione della presente legge, di cui all'articolo 32, si applica per quanto non diversamente disposto dal Regolamento interno di amministrazione e contabilita' del Consiglio."

#### ARTICOLO 2

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.